

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2010 - rif. PREC 62/10/L**

Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2010 - rif. PREC 62/10/L d.lgs 163/06 Articoli 13 - Codici 13.2

Lo scopo delle limitazioni temporali all'accesso è rinvenibile sia nell'esigenza di tutelare la riservatezza dei partecipanti alle procedure concorsuali, sia nella necessità di salvaguardare la libera concorrenza e la trasparenza delle offerte (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1678). E' evidente, quindi, che gli atti ad accesso differito non riguardano in alcun modo le informazioni inerenti alle motivazioni dell'esclusione di un partecipante, insuscettibili di arrecare un pregiudizio alla libera concorrenza.

Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2010 - rif. PREC 62/10/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

La comunicazione d'ufficio di cui all'art. 79, co. 5 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, lungi dall'essere meramente ripetitiva della comunicazione delle medesime informazioni a domanda, si traduce in uno strumento di accelerazione del contenzioso. Tale previsione, finalizzata a garantire una celere tutela giurisdizionale del concorrente escluso, nell'interesse pubblico teso ad assicurare la più ampia partecipazione alla gara, prescinde quindi dalla richiesta della parte interessata ed impone un obbligo di tempestiva comunicazione dell'avvenuta esclusione a carico dell'amministrazione, sebbene non sia espressamente previsto che detta comunicazione debba avvenire per iscritto, né che debbano essere esplicitati i motivi dell'esclusione. L'omessa tempestiva comunicazione dei motivi di esclusione o di rigetto dell'offerta produce, quindi, non solo un danno per il richiedente, che non è messo in condizione di esperire celermente i relativi rimedi giurisdizionali, ma anche per l'interesse pubblico alla stabilizzazione degli effetti degli atti di gara ai fini della stipulazione del contratto.